



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 167 e 181, comma 1-ter e comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004;

VISTA la nota n. 920 del 15/03/2005, con la quale sono state riportate direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ec art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.8.2016, con il quale il Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18 marzo 2016;

VISTO il D.A. N° 1980 del 29/8/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 53 del 9/12/1978, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di San Giovanni la Punta (CT) in data 31/3/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale di San Giovanni la Punta (CT);

ACCERTATO che la ditta **Maccarrone Salvatore e Impellizzeri Concetta**, ha eseguito nel comune di San Giovanni la Punta (CT), Via Salvatore Scuto, n. 5, foglio di mappa 13, particella 1348 sub 2-3, opere abusive consistenti nella

realizzazione di un fabbricato composto da piano terra primo e secondo;

da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n° 5708 del 12.12.1997, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha accertato la compatibilità paesaggistica delle opere di che trattasi, comprese tra le opere previste dall'art. 20 della L.R. 4/2003, e rientranti anche tra quelle di cui all'art. 167, comma 4, e 181, comma 1-ter, del D.Lgs 42/2004, dichiara che non arrecano danno al paesaggio tutelato e ne subordina il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., allegata alla nota prot. n. 2291 del 10/02/2016, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 3.457,02 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

